



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2015, proposto da:

ISABELLA CATTANEO, RAFFAELE MELES, rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Botti e Alberto Nevola, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

*contro*

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, non costituitosi in giudizio;

*nei confronti di*

ANDREA COLORI, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

*per l'annullamento*

- della determinazione del responsabile della Polizia Locale n. 211-7 del 16 aprile 2015, con la quale è stato annullato in autotutela il verbale di accertamento di violazione amministrativa dell'8 gennaio 2015;

- della nota del responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio di data 30 aprile 2015, con la quale sono state confermate le conclusioni della determinazione del 16 aprile 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Andrea Colori;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti Isabella Cattaneo e Raffaele Meles sono residenti nel Comune di Ponte S. Pietro, e accedono alle loro autorimesse mediante un vialetto che si diparte da via Roma, strada urbana comunale. La manovra di immissione su via Roma avviene in retromarcia, in quanto sul vialetto non vi è abbastanza spazio per invertire il senso di marcia delle autovetture.

2. Il vicino di casa dei ricorrenti e attuale controinteressato Andrea Colori mantiene sulla banchina di via Roma, all'esterno della recinzione, una siepe che ostacola la visuale dei ricorrenti.

3. Su segnalazione dei ricorrenti, la Polizia Locale, con verbale di data 8 gennaio 2015, ha contestato al controinteressato la violazione dell'art. 78 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per aver mantenuto una siepe sulla banchina stradale, restringendo la carreggiata.

4. Tuttavia, preso atto della replica del controinteressato, il responsabile della Polizia Locale è intervenuto in autotutela con determinazione del 16 aprile 2015, annullando il verbale di contestazione dell'8 gennaio 2015. La motivazione del ripensamento si basa su tre punti: (a) vi sono dubbi sulla possibilità di classificare l'area come banchina stradale; (b) dalle misurazioni effettuate l'area appare di proprietà privata; (c) non si ravvisa sull'area un consolidato uso pubblico che consenta di associarla al demanio stradale.

5. Con nota del responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio di data 30 aprile 2015 è stato confermato il contenuto del provvedimento del 16 aprile 2015.

6. I ricorrenti hanno impugnato la determinazione in autotutela e la nota di conferma, proponendo censure così sintetizzabili: (i) contraddittorietà rispetto alla posizione assunta in precedenza dal Comune (v. nota del responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del 27 settembre 2013), che qualificava la siepe tra le pertinenze stradali, tenendo conto della posizione arretrata imposta alle recinzioni vicine; (ii) irrilevanza dell'antiorità della siepe rispetto al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in particolare considerando il carattere permanente dei pericoli insiti nella manovra di immissione su via Roma.

7. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si è invece costituito il controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso.

8. Questo TAR, con ordinanza n. 1690 del 9 settembre 2015, ha parzialmente accolto la domanda cautelare, disponendo un riesame della situazione. Ai fini del riesame, la predetta ordinanza ha precisato che non era necessario imporre la rimozione della siepe, se ragionevoli condizioni di sicurezza (anche per quanto riguarda l'immissione dei ricorrenti su via Roma) potevano essere ottenute riducendo l'ingombro del fogliame attraverso un'adeguata e costante potatura.

9. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, gli uffici comunali hanno effettuato accertamenti sulla pericolosità della siepe. Sulla base dei rilievi svolti è stata accertata, come riferito dalle parti nelle ultime memorie depositate, la seguente situazione:

(i) con l'attuale sporgenza della siepe, pari a circa 70-80 cm, il cono visuale per i mezzi in uscita dalla proprietà Cattaneo-Meles (civico 88) è pari a circa 48,00 metri (situazione più restrittiva);

(ii) nell'ipotesi di rimozione del primo tratto di siepe, identificato nella planimetria come segmento A-B, il cono visuale aumenterebbe a circa 61,00

metri;

(iii) ai fini della visibilità, per i mezzi in uscita dal civico 88 nessuna conseguenza potrebbe avere la rimozione del tratto di siepe identificato come segmento C-D, perché lungo la stessa visuale, ma davanti alla siepe, è posizionato un palo dell'Enel, che di fatto riduce il cono visuale, oscurando anche la vista sul segmento C-D;

(iv) relativamente al rapporto velocità/spazio di frenata, per una strada della tipologia di quella in esame (strada interna al centro abitato con limite pari a 50 Km/h) lo spazio di frenata è pari a circa 20 metri con aderenza normale, anche sul bagnato, a circa 30 metri in condizioni di bagnato con fanghiglia, e a circa 64 metri in presenza di olio o ghiaccio.

10. Preso atto di questa situazione, gli uffici comunali hanno ingiunto al controinteressato di rimuovere il tratto di siepe identificato come segmento A-B, e di mantenere la sporgenza del tratto identificato come segmento C-D entro il limite attuale di 70-80 cm, mediante regolare e costante potatura.

11. Il controinteressato ha eseguito il nuovo ordine del Comune, ma nel presente giudizio insiste nelle proprie conclusioni, come pure i ricorrenti.

12. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) gli sviluppi successivi alla fase cautelare non comportano la perdita di interesse a una pronuncia di merito. Occorre infatti sottolineare che l'utilità perseguita dai ricorrenti è la rimozione integrale della siepe, con il riconoscimento dell'intera area a fianco di via Roma come banchina stradale. D'altra parte, l'attività posta in essere dagli uffici comunali costituisce esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1690/2015, e richiede quindi un titolo che consolidi il nuovo stato dei luoghi, o comunque definisca stabilmente i termini della certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti. Sotto questo profilo, una pronuncia di merito è necessaria anche nei confronti del controinteressato, la cui ottemperanza si fonda sull'accertamento contenuto nell'ordinanza cautelare, e dunque non implica acquiescenza;

(b) riprendendo quanto anticipato in sede cautelare, si osserva che un'area di sedime posta ai lati di una strada comunale, pur risultando privata in base alle cartografie catastali, può essere qualificata come soggetta a uso pubblico qualora sussistano gli indici di demanialità indicati nell'art. 22 commi 2 e 3 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F;

(c) questa norma include nella viabilità comunale le controbanchine e gli spazi adiacenti alle strade pubbliche, quando siano aperti sul suolo pubblico. Perché si produca un effetto di pubblicizzazione degli spazi non è necessario che vi sia un'esatta corrispondenza con le attuali categorie del codice della strada, purché siano evidenti la fruizione pubblica del sedime e il rapporto di pertinenzialità con la strada pubblica. La presenza di un uso pubblico è compatibile con il mantenimento della proprietà privata del sedime, che potrà esplicarsi nelle facoltà non confliggenti con le esigenze della viabilità comunale;

(d) nello specifico, la fruizione pubblica sembra sussistente. In effetti, lo spazio (sostanzialmente una banchina) a lato di via Roma è stato utilizzato per la posa di sottoservizi. Potrebbe inoltre esservi un interesse pubblico a imporre l'allineamento con le altre recinzioni poste lungo la stessa strada, allo scopo di assicurare condizioni omogenee per il transito dei veicoli;

(e) tuttavia, per il principio di proporzionalità, l'utilizzazione a fini viabilistici di uno spazio privato adiacente alla strada, o, reciprocamente, l'introduzione di limiti all'uso esercitabile dal proprietario, deve (1) soddisfare interessi pubblici riconosciuti come attuali dall'amministrazione, e (2) provocare il minor disagio possibile al proprietario, tenuto anche conto della situazione consolidata dei luoghi;

(f) la siepe del controinteressato fa certamente parte della situazione consolidata dei luoghi, ma è divenuta nel tempo fonte di pericoli, in quanto ostruisce la visuale di chi si immette sulla strada pubblica. Questi pericoli sono destinati ad aumentare con l'intensificarsi del traffico e con l'aumento del volume del fogliame. Pertanto, vi è un interesse pubblico a rimuovere la

siepe per garantire la sicurezza del traffico. Si tratta però di un interesse che si riduce progressivamente al decrescere del pericolo. Correttamente, quindi, il Comune ha suddiviso la siepe in segmenti tenendo conto della porzione di visuale ostruita. Il segmento A-B poneva ai ricorrenti un ostacolo visivo, e quindi un rischio, maggiore rispetto al segmento C-D. La rimozione del primo è quindi giustificata;

(g) la rimozione del segmento C-D non ha una base altrettanto solida, in quanto non ridurrebbe il livello di pericolo. In effetti, come evidenziato dagli uffici comunali, anche eliminando tutta la siepe, resterebbe l'ostacolo visivo costituito dal palo dell'Enel. Per il segmento C-D, quindi, finché non sarà rimosso il suddetto palo, l'interesse pubblico coincide con la prevenzione dell'aumento del livello di pericolo. Questo obiettivo può essere raggiunto con la definizione del limite ammissibile di sporgenza della siepe (il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha indicato un massimo di 70-80 cm), e nell'imposizione al proprietario dell'obbligo di effettuare un'adeguata e costante potatura, in analogia a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del codice della strada.

13. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti in cui contraddicono l'accertamento sopra esposto.

14. L'effetto conformativo della pronuncia consolida la situazione determinatasi *medio tempore*, con la rimozione del segmento A-B della siepe, e la conservazione del segmento C-D sotto condizione di adeguata e costante potatura. Il Comune resta titolare del potere di verificare, anche su segnalazione dei ricorrenti o di terzi interessati, il rispetto dell'obbligo di potatura, e potrà disporre la rimozione integrale della siepe in caso di reiterato inadempimento.

15. Il carattere parziale dell'accoglimento consente la compensazione delle spese di giudizio.

16. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13 comma 6-*bis*.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

- (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
- (b) compensa le spese di giudizio;
- (c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mauro Pedron**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO